



# COMUNE DI SCAFA

P.I. 00208610683

Provincia di Pescara

C.F. 81000070680

Piazza Matteotti, 5 - 65027 Scafa  
Tel. 085 - 8541218 - 8541226 FAX 085 8543155

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36	IMU - Imposta Municipale Unica – Istituzione e determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale propria ()
Del 30.10.2012	

L'anno **DUEMILADODICI** giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
GIANCOLA	MAURIZIO	X	
CIAMPONI	DONATO LANFRANCO	X	
DE LUCA	VALTER	X	
D'ETTORRE	MARCO	X	
DI VENANZIO	FABIO ANTONIO	X	
DI FIORE	GIULIANO	X	
CHIACCHIA	GIANNI	X	
MARANGONI	DINO	X	

Assegnati n° 08

Presenti n° 08

In carica n° 08

Assenti n° ==

Assessore esterno	BUCCELLA ANTONIO	X	
-------------------	------------------	---	--

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. CIAMPONI Donato Lanfranco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.39 - comma 1° T.U.E.L. - D.Lg.vo n°267 del 18.08.2000 e deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 24.05.2012;
- Partecipa il Segretario Comunale: **Dott.ssa Angela ERSPAMER**
- La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg. : =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Vista la circolare del Ministero degli Interni 17102/'90;

Visto il D.Lg.vo n°267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
ai sensi dell'art. 49 - c.1° - T.U. D.Lg.vo 267/2000 hanno espresso parere:

**FAVOREVOLE**

Illustra l'Assessore al Bilancio, Marco D'Ettore.

Interviene il Consigliere Marangoni il quale contesta l'innalzamento delle aliquote per le seconde case. Afferma che per pareggiare il bilancio sarebbe sufficiente mantenere le aliquote base pari allo 0,76% e allo 0,4%. Aggiunge che, anche a voler innalzare l'aliquota ordinaria allo 0,85%, l'introito sarebbe pari a €1.015.000 largamente sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio. Riporta le stime fatte dalla Soget relativamente al gettito IMU 2012 che prevedono un incasso relativo all'intero anno pari ad €916.609,00 sulla base di un acconto di €458.304,00 e di un saldo di importo pari a €458.305,00.

Risponde l'Assessore D'Ettore il quale afferma che la decisione di innalzare le aliquote è dipesa unicamente dall'esigenza di compensare i tagli ai trasferimenti erariali conseguenti alle stime del gettito IMU effettuate dal MEF e che la proposta di deliberazione è stata fatta sulla base delle stime preparate dall'Ufficio di Ragioneria che si attiene strettamente ai dati ufficiali dei trasferimenti erariali.

Marangoni replica che l'errore è nella base di partenza del calcolo, costituita solo dalle somme effettivamente incassate, senza tenere conto che non tutti coloro che sono tenuti hanno materialmente pagato.

Il Sindaco precisa che, mantenendo le aliquote base, l'incasso sarebbe pari a €659.000, somma insufficiente a chiudere il bilancio. Precisa che è notizia dell'ultima ora un ulteriore taglio di €62.000 ai trasferimenti erariali e che le stime fatte dall'Ufficio di Ragioneria – che ha dato negli anni ampia prova di competenza, professionalità ed oculatezza nella gestione del bilancio – sono quelle che si ritengono più attendibili.

Su richiesta del Sindaco interviene il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria il quale ricostruisce tecnicamente la questione illustrando le stime del MEF (fatte sulla base delle aliquote base pari allo 0,4% e allo 0,76%) che erano, inizialmente, di incassi pari a €592.000, successivamente ridotte a €506.000 e, ulteriormente a €479.000. La ovvia conseguenza è che lo Stato aveva sovrastimato gli incassi IMU. Spiega la differenza con le cifre riportate dal Consigliere Marangoni, in ordine alle stime della Soget, anche alla luce del fatto che le stime Soget comprendono anche la quota del gettito di competenza dello Stato.

Conclude affermando che le aliquote proposte servono a garantire gli equilibri di bilancio.

Interviene il Consigliere Chiacchia il quale precisa che, se le stime sono fatte partendo dalle somme incassate, è ovvia conseguenza che verrà ulteriormente colpito solo il cittadino onesto che paga.

Interviene il Consigliere di Venanzio il quale riporta una dichiarazione del Presidente ANCI Piccoli Comuni, Mauro Guerra, il quale afferma che tutti i Comuni sono in estrema difficoltà per i tagli ai trasferimenti erariali e che le stime sono di incassi inferiori al passato.

Segue discussione.

Marangoni invita ad effettuare l'accertamento relativo all'IMU 2012 già nel 2013.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia

- l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
  - il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
  - il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, alla data odierna posticipato al 31 Ottobre 2012;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di SCAFA in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di SCAFA;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili

concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);*

- *alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;*

#### CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di SCAFA, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 ( alla data odierna posticipata al 31 Ottobre 2012) e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 2,40 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nessun aumento;
- aliquota per le aree fabbricabili individuate in base al Piano Regolatore Generale aumento del 2,40 %;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

<b>Presenti n. 8;</b>	<b>Votanti n. 8;</b>	<b>Favorevoli n. 6;</b>
<b>Contrari n. 2 (Chiacchia, Marangoni);</b>		<b>Astenuti n. 0.</b>

Esito proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'istituzione e determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria per l'anno 2012, e in particolare:
  - a) L'aliquota ordinaria del **10,00** per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
  - b) L'aliquota ordinaria del **4,00** per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di SCAFA, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione dell'imposta è equiparata all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
  - c) L'aliquota ordinaria del **10,00** per mille per le aree fabbricabili individuate in base al Piano Regolatore Generale;
  - d) L'aliquota ordinaria del **2,00** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994;
- 2) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

3) di stabilire che:

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Scafa in quanto rientrante tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993;
- a norma dell' art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni Italiani dell'ISTA, tra i quali rientra il Comune di SCAFA;

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Con separata votazione che ha avuto il seguente risultato

**Presenti n. 8;**

**Contrari n. 2 (Chiacchia, Marangoni);**

**Votanti n. 8;**

**Favorevoli n. 6;**

**Astenuti n. 0.**

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del T.U.E.L. D.Lgvo n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio**  
(Donato Lanfranco CIAMPONI)

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Angela ERSPAMER

-----

-----

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, primo comma, D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Prot. n° **7025/601**

Lì **31.10.2012**

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

Che il presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi degli artt.124, comma 1° del D. Lgs,18.08.200°, n.267 e 32 della legge n.69 della legge 18.06.2009.

Dalla Residenza Comunale, li **31.10.2012**

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela ERSPAMER

=====

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**  
(Art.134,D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- (X) Che la presente deliberazione, con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n.267;
- ( ) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorso il 10° giorno dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Residenza Municipale li **31.10.2012**

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela ERSPAMER